

STATUTO**TITOLI I****Art. 1 - Denominazione**

E' costituita ai sensi dell'art. 2463 C.C. e dell'art. 13 del Dl. n. 223/06, una Società mista pubblico-privata a responsabilità limitata, per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività dei soci e per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi, e comunque per attività strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge 244/2007, denominata "PROGETTO PROMETEO S.R.L."

Art. 2 Sede

La Società ha sede nel Comune di Lari, all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese.

L'Assemblea ha la facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di trasferire la sede sociale nel territorio del socio pubblico, sia esso costituente o partecipante.

Art. 3 Durata

La durata della Società è fissata sino al _____ e può essere modificata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 4 Oggetto

La Società, quale impresa strumentale che opererà esclusivamente a favore dell'ente pubblico socio, ha per oggetto la gestione di servizi relativi ad attività tecniche, manutentive e ambientali necessarie per perseguire le finalità istituzionali del comune.

Le attività dovranno essere realizzate nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia.

In particolare potrà svolgere per i soci i seguenti servizi:

- gestione del patrimonio immobiliare, destinato a uffici comunali e allo svolgimento di attività scolastiche, compresa la manutenzione delle aree verdi accessorie a tali strutture e facenti parte del patrimonio dell'Ente e le attività afferenti alla manutenzione della viabilità pedonale e carrabile, comunale e residenziale, delle sovrastrutture e degli arredi urbani;
- Manutenzione ordinaria e piccoli interventi straordinari degli immobili comunali, Servizio di pulizia e ricavatura caditoie stradali, Taglio, sfalcio diserbo erbe infestanti mura castellane (1 e 2 cerchia), Servizio di verifica stato manutentivo ed interventi ripristino viabilità comunale e pedonale, Spazzamento marciapiedi pedonali viabilità interna centri abitati, Servizio Elettorale relativo al montaggio e smontaggio seggi e propaganda, Assistenza alle manifestazioni del comune, Servizio di pronta reperibilità eventi imprevisti, Servizio di decespugliazione cigli viabilità comunali e sentieri eristica, Servizio di potatura

alberi alto fusto viabilità comunali e siepi giardini pubblici, Servizio manutenzione aree a verde pubblico comunale, Servizio consegna materiale arido di cava viabilità vicinale, Servizio di rifacimento strade comunali bianche, Servizio di pulizia traversanti, tombature fognature bianche comunali, Servizio di manutenzione ordinaria programmata pavimentazioni stradali in asfalto.

Unicamente per il perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari ed immobiliari, finanziari (nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge vigenti), commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, nonché prestare garanzie, anche reali, per obbligazioni proprie nei confronti di terzi, in base alle autorizzazioni ricevute dagli enti soci, espresse secondo le modalità previste nel presente statuto.

TITOLO II

Art. 5. Soci

La qualità di Socio comporta l'adesione al presente Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della legge e dello Statuto stesso, anche se anteriori all'acquisto di tale qualità.

Il domicilio dei Soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

In mancanza si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

Art. 6 Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro _____ (_____ euro/00), suddiviso in quote come per legge, ai sensi dell'art. 2468 C.C.

La partecipazione del Comune di Lari o comunque di eventuali altri soci pubblici non può essere inferiore al 55%.

E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote di partecipazione che non sia stata espressamente autorizzata dal socio pubblico.

Nel caso di trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra gli amministratori devono darne immediata comunicazione all'acquirente della partecipazione o di diritti su di essa, il quale deve astenersi dall'esercizio dei diritti sociali e deve prestare ogni collaborazione necessaria per la cancellazione dell'iscrizione del trasferimento dal Registro delle Imprese, rispondendo in caso contrario dei danni arrecati alla società.

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dall'assemblea, anche con conferimenti di beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi e comunque di ogni elemento suscettibile di valutazione economica.

I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi devono essere garantiti da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria, la polizza o la fidejussione possono essere sostituite

dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

In caso di offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi devono essere comunque rispettate le regole che disciplinano le società miste, in particolare la scelta di nuovi soci con procedure di evidenza pubblica, nonché la prevalenza del capitale pubblico su quello privato.

Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente nella misura del 51% della parte pubblica, la Società si scioglierà a norma dell'art. 2484 C.C.

Art. 7 Quote e trasferimento delle partecipazioni

Le quote non possono essere date in pegno, usufrutto o comunque costituite in garanzia con attribuzione del diritto di voto a colui a favore del quale il vincolo sia stato costituito.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti e ciò al fine di garantire che la partecipazione della parte pubblica non sia inferiore al 51% dell'intero capitale.

Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionali ai conferimenti effettuati.

Il possesso delle quote implica la tacita adesione all'atto costitutivo, al presente Statuto sociale ed alle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo prese in conformità di legge e di Statuto, anche se anteriori al possesso.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo fra i soci pubblici o da questi a favore di altri enti pubblici.

In considerazione del fatto che il socio privato operativo industriale, che non potrà essere titolare di più del 45% del capitale sociale, viene individuato mediante un procedura ad evidenza pubblica, la quale ha ad oggetto non solo la vendita di quote del capitale, ma altresì la gestione dei servizi oggetto di affidamento con l'assunzione, da parte dell'aggiudicatario, dell'obbligo di compiere una serie di attività meglio individuate nel contratto di servizio, il socio privato che intende vendere la propria partecipazione, che è indivisibile, dovrà comunicare la propria intenzione a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, informerà il socio pubblico di maggioranza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle intenzioni del socio privato.

Il socio pubblico di maggioranza, entro cento giorni dal ricevimento della raccomandata pubblicherà un nuovo bando di gara per l'individuazione del nuovo socio operativo industriale fissando le modalità, le garanzie e le caratteristiche richieste al nuovo socio in base agli obiettivi da raggiungere, il tutto nel rispetto del bando originario.

Il bando fisserà il prezzo di vendita, determinato ai sensi del successivo articolo 13 e le modalità di pagamento a favore del socio privato uscente.

Ai fini del presente statuto, per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio inter vivos, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà, la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti, in forza del quale si consegue in via diretta od indiretta, il risultato di mutamento di titolarità di dette quote o diritti.

Art. 8 Diritto di prelazione e gradimento

Il socio pubblico non può alienare le proprie quote senza prima averla offerta in prelazione agli altri soci pubblici, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e con diritto di accrescimento.

Pertanto il socio pubblico che voglia vendere, in tutto o in parte, la propria quota dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della società indicando la quota offerta in vendita, il nominativo del soggetto cui intende vendere e il prezzo di vendita.

Il Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni, dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci i quali, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, potranno comunicare al Consiglio di Amministrazione il proprio intendimento di esercitare la prelazione alle condizioni indicate la quota o porzione di quota che intendono acquistare.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio pubblico, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci pubblici che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Ove la quota o porzione di quota non acquisita dagli altri soci pubblici non venisse effettivamente trasferita al nominativo ed alle condizioni indicate, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, ogni trasferimento della medesima sarà nuovamente soggetto alle disposizioni del presente articolo.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date, tramite lettera con avviso di ricevimento, ai soci agli indirizzi risultanti dal Registro delle Imprese ed alla società, indirizzandole presso la sede legale.

In caso di mancato accordo sul prezzo, si farà riferimento al prezzo determinato da un perito arbitratore da nominarsi a cura del Presidente della Camera di Commercio di Pisa.

La vendita di quote e dei diritti di opzione sarà efficace nei confronti della società solo dopo che il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il socio pubblico alienante ha esattamente adempiuto

alle prescrizioni di cui al presente articolo e avrà dichiarato il proprio gradimento, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri.

Art. 9 Azioni con prestazioni accessorie

Alle azioni del socio privato è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie individuate in esito all'espletamento della gara pubblica per la selezione del socio privato.

In ogni caso, ai fini dell'individuazione analitica e della disciplina di dettaglio delle prestazioni accessorie in oggetto, si deve fare riferimento al contratto di impegno del socio operativo industriale che, ai soli fini e per gli effetti dell'art. 2345 c.c. deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente statuto e agli atti di gara.

Art. 10 Morte del socio

Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte.

Gli eredi del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 13.

Qualora si dovesse procedere alla sostituzione del socio defunto verrà attivata dai competenti organi la procedura prevista al precedente articolo 7 relativamente all'individuazione del nuovo socio mediante procedura ad evidenza pubblica.

Art. 11 Recesso

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- ai soci dissenzienti all'introduzione, modifica e soppressione di clausole compromissorie;
- ai soci dissenzienti all'aumento del capitale sociale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, come previsto dall'art. 2481 - bis del Codice Civile;
- ai soci enti pubblici locali che per qualsiasi causa abbiano revocato l'affidamento del servizio alla società;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto

che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

Il recesso avrà efficacia dal giorno in cui la lettera raccomandata è giunta all'indirizzo della sede legale della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione, in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 13.

Art. 12 Esclusione

Il socio privato può essere escluso in ogni ipotesi di grave inadempimento agli obblighi o comunque significativa e rilevante interruzione degli obblighi di esecuzione delle prestazioni accessorie.

Il socio privato può, inoltre, essere escluso dalla società:

- se sia dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- se sia dichiarato interdetto o inabilitato;
- se il medesimo, o il suo legale rappresentante successivamente alla sua iscrizione a libro soci, subisca una condanna passata in giudicato per reati colposi, ad una pena definitiva non inferiore ad un anno;
- se il medesimo, o il suo legale rappresentante successivamente alla sua iscrizione a libro soci subisca l'applicazione di una pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati colposi e per una durata non inferiore ad un anno di carcerazione;
- se come socio operativo perda la sua qualifica professionale;
- se perda una delle caratteristiche stabilite per la selezione ad evidenza pubblica e per la conseguente acquisizione di quote.

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci.

Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 13.

Resta inteso che l'importo da liquidarsi a seguito dell'esclusione sarà decurtato dell'eventuale imposto dovuto a titolo restitutorio o risarcitorio.

E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui non risulti possibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Qualora si dovesse procedere alla sostituzione del socio escluso verrà attivata la procedura prevista all'articolo 7 relativamente all'individuazione del nuovo socio mediante procedura ad evidenza pubblica.

Art. 13 Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dagli articoli 7, 10, 11 e 12 le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale e tenuto conto di eventuali accordi parasociali precedentemente sottoscritti da tutti i soci o delibere assembleare unanimemente assunte.

Il valore della partecipazione è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato riferito al giorno in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la comunicazione a vendere, ovvero alla morte del socio, ovvero al momento della dichiarazione di recesso, ovvero la momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

In caso di disaccordo il valore della liquidazione, secondo i criteri sopra indicati, è determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c..

Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applica la disciplina in materia di recesso prevista dagli artt. 2437 e ss. c.c..

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo eventualmente subentrato in base alla procedura di cui all'articolo 7.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale, fermo quanto previsto in precedenza per l'ipotesi di esclusione.

In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c.

Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Qualora si dovesse procedere alla sostituzione del socio privato receduto verrà attivata la procedura prevista all'articolo 7 relativamente all'individuazione del nuovo socio mediante procedura ad evidenza pubblica.

Art. 14 Finanziamenti e versamenti in conto capitale

La Società può acquisire dai soci versamenti, anche senza obbligo di rimborso, e finanziamenti onerosi e gratuiti, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della Società, si considerano infruttiferi.

I finanziamenti potranno essere anche non proporzionali alle quote di partecipazione possedute dai soci.

TITOLO III

Art. 15 Organi sociali

Sono organi della Società:

- a. l'Assemblea;
- b. il consiglio di amministrazione, ovvero l'Amministratore unico;
- c. il Presidente del consiglio di amministrazione, se costituito;
- d. l'Amministratore delegato, se nominato;
- e. il Collegio sindacale o il revisore unico, se costituito.

Art. 16 Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale purché nel territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tramite pec, lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli Amministratori o all'Amministratore unico e ai sindaci o al revisore, se nominati. E' considerato mezzo idoneo anche il fax e la posta elettronica non certificata.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se gli Amministratori o l'Amministratore Unico e i membri del Collegio Sindacale, se nominato, e/o il Revisore Contabile, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Gli Amministratori, qualora non partecipino personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

Hanno diritto di intervento in assemblea i soci che risultino tali dal Registro delle Imprese.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti, che nominano altresì un segretario che la assista.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e il risultato delle decisioni prese dai soci.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, C.C. e comunque:

- a) l'approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo e la sua revoca anche limitatamente a qualcuno soltanto dei suoi componenti;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;

- e) l'approvazione del bilancio di previsione;
- f) le modificazioni dell'Atto costitutivo e dello statuto;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori;
- i) la decisione di emettere titoli di debito;
- j) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;
- k) la nomina dell'Amministratore Unico ovvero dei membri, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- l) eventuale nomina del Direttore generale;
- m) approvazione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale), dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- n) regolamenti interni e norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- o) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
- p) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- q) assunzione di mutui;
- r) vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;
- s) approvazione del budget annuale proposto dall'Organo amministrativo;
- t) ogni altro atto di amministrazione straordinaria.

Art. 17 Amministrazione

La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Nel caso in cui sia nominato il consiglio di amministrazione questo sarà composto da tre membri.

Il socio pubblico di maggioranza ha diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, tra cui il Presidente.

I soci privati di minoranza provvederanno alla nomina del restante membro.

Il socio privato di riferimento ha diritto di indicare il nominativo dell'amministratore delegato.

Non possono essere nominati Amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382, C.C. e dall'art. 1 comma 734 della Legge n. 296/06 e s.m.i. e dal d.lgs. 39/2013.

Possono essere nominati coloro che sono in possesso di comprovata competenza nel campo dei servizi strumentali affidati alla Società, con esperienza nell'ambito del management e nella gestione di attività di rilevante interesse pubblico.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina, comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare anche un solo membro del consiglio/la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero consiglio.

Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque momento.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, ed un compenso stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, nel rispetto delle leggi vigenti.

La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di Direttore Generale, di Dirigente e di dipendente della Società, oltre a quella di Amministratore, Dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento o di responsabile di servizi, in conto proprio o di terzi, presso imprese che svolgono attività concorrenti, analoghe o comunque connesse ai servizi della Società.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci o comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o dal Collegio sindacale.

La convocazione viene fatta mediante avviso agli Amministratori e al Collegio sindacale/Revisore, inviato, di regola, almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno, mediante posta elettronica o fax.

In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato anche mediante fax con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove è stato convocato.

Art. 18 Poteri dell'Organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, che deve essere scelto fra i membri nominati dal socio pubblico di maggioranza.

Il Consiglio di Amministrazione sono investiti di ogni potere per l'amministrazione ordinaria della Società e provvedono a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea e al Direttore eventualmente nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'art. 2381 C.C. e del presente Statuto, a uno o più dei suoi componenti e al Direttore, se nominato.

Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art. 2381, comma 4, del C.C., sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

- a) predisposizione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale), dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- b) le eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea;
- c) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali da proporre all'Assemblea.

Devono essere autorizzate dall'assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 16, le operazioni ovvero gli atti di gestione che rilevino impegni per la Società di importo superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)

L'Amministratore, ai sensi dell'art. 2391 del C.C., deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato dovrà astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

Art. 19 Remunerazione

Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo attribuibile ai componenti dell'organo amministrativo, è fissato dall'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi approvati dagli (organi amministrativi degli) Enti soci e nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 1, comma 725, della Legge n. 296/06.

Il riconoscimento della possibilità di un'indennità di risultato è vincolata al conseguimento di utili e non può in ogni caso superare il doppio del compenso onnicomprensivo, ai sensi del comma 725 dell'art. 1 della Legge n. 296/06.

Art. 20 Rappresentanza sociale

La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Agli altri Amministratori ed al Direttore, eventualmente nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 Direttore generale

Il Direttore generale, ove nominato, è il capo della struttura operativa ed esecutiva della Società. Sulla base e nell'ambito dei poteri delegatigli dall'organo amministrativo, il Direttore generale:

- a. presenta proposte agli organi nelle materie ad esso delegate, nonché in materia di gestione del personale;
- b. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'organo amministrativo, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea e dall'organo amministrativo stesso;
- c. coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente;
- d. può delegare, per l'espletamento delle funzioni proprie e delegate, poteri a dipendenti.

Ove il Direttore generale non sia nominato, le funzioni sopra indicate sono esercitate dall'Amministratore delegato, ove nominato.

Art. 22 Controllo legale dei conti

Il controllo legale dei conti può essere affidato dall'Assemblea ad un Revisore o ad un Collegio sindacale nominato per la durata massima di tre esercizi.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi, due dei quali nominati dal socio pubblico di maggioranza, e due supplenti, uno dei quali nominati dal socio pubblico di maggioranza.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio ed è scelto fra i sindaci effettivi di nomina pubblica.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori legali, iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore o i componenti del Collegio sindacale devono possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti di cui agli artt. 2397, 2399 e 2409-bis, comma 3, c.c.

In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza gli Amministratori debbono convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo Revisore.

In caso di nomina del Collegio sindacale, la perdita di tali requisiti comporta l'immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano di età.

Il Revisore o il Collegio cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. L'incarico può essere rinnovato per successivi periodi triennali.

Il Revisore o i membri del Collegio sindacale possono essere revocati per giusta causa e con decisione dei soci.

Il Collegio sindacale deve essere obbligatoriamente costituito se il capitale sociale non è inferiore a 120.000 euro oppure se per due esercizi consecutivi siano stati superati i limiti indicati dall'art. 2435-bis C.C., e comunque in tutti i casi in cui è obbligatorio per legge.

La cessazione dei sindaci o del Revisore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Revisore è stato nominato o il Collegio è stato ricostituito.

Il Revisore o il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul concreto funzionamento; esercita inoltre il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 3, c.c..

Al Revisore o ai sindaci spetta il compenso determinato per tutta la durata dell'incarico dall'Assemblea all'atto della nomina.

Art. 23 Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità del maggior termine di centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c., richiamato dall'art. 2478 bis c.c..

Art. 24 Programmazione e controllo

La società adotta il modello di gestione in house.

Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

- a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto;
- b) mediante la definizione da parte dei soci di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

I soci infatti esercitano un controllo stringente sull'attività svolta dalla Società, sia sugli atti fondamentali, che su quelli di gestione.

Il controllo sugli organi della Società spetta ai soci che lo esercitano nei casi e con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

Sono soggette all'approvazione preventiva da parte dei soci le proposte di deliberazione di cui all'art. 12, ultimo comma, del presente Statuto.

L'organo amministrativo è tenuto ad inviare tempestivamente ai soci il bilancio preventivo e, a cadenza trimestrale, le deliberazioni non soggette ad approvazione preventiva ai sensi dell'art. 14, nonché il bilancio d'esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Devono essere inoltre trasmesse ai soci le copie dei regolamenti interni che la Società reputi necessario adottare per lo svolgimento dei servizi affidati, entro 30 giorni dall'approvazione.

L'organo amministrativo della società deve inviare, entro il 30 aprile, il 30 giugno e il 31 ottobre di ogni anno, ai soci una relazione sulla gestione dei servizi svolti dalla società e della società.

I soci possono ottenere, nel rispetto del regolamento sulla visione degli atti presente in Società, copia degli atti e dei provvedimenti societari e consultare i verbali del Consiglio di Amministrazione.

La vigilanza sulla regolarità delle scritture contabili e della gestione economico-finanziaria spetta al Revisore dei conti, con i poteri e nei limiti fissati dal presente Statuto.

Gli organi amministrativi dei soci hanno diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi direttamente e/o indirettamente dalla società.

Art. 25 Utili

Gli utili netti di esercizio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diverse deliberazioni adottate dall'assemblea.

Art. 26 Liquidazione volontaria

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 27 Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

